



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

COPIA

Delibera n. 47
in data 24/07/2013

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013.

L'anno DUEMILATREDICI, questo giorno di VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 in Sant'Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO	P	ROSSI RENZA	P
MARVELLI FILIPPO	P	SCIMITARRA OLGA	P
LODI ROBERTO	P	SCHIAVINA MATTEO	P
VERGNANI ILARIA	P	TASSINARI SIMONE	P
GRAZIOLI LORENZO	P	BONORA ANNA	A
PAZI LUCA	P	ANSALONI MAURO	P
LODI LUIGI	P	SANTI MICHELE	P
DIEGOLI ANTONIO	P	FERRIOLI VITTORIO	P
SICILIA TEODORA	A		

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in materia di Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche, con il quale è stata anticipata l'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto l'art. 13, c. 13, del richiamato D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto pertanto attribuire alla presente deliberazione natura regolamentare ai sensi dell'articolo sopracitato;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che prevede:

- la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;
- la previsione di una riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato, con la possibilità di aumentare tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Vista la risoluzione n. 5/DF, del 28 marzo 2013, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, che precisa.

- che i Comuni possono solo aumentare l'aliquota degli immobili ad uso produttivo di categoria D, sino a 0,3 punti percentuali. In quest'ultimo caso il maggior gettito IMU è destinato al Comune stesso. Si deve ritenere esclusa la facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili;
- per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, non risulta possibile aumentare l'aliquota al di sopra dello 0,2 per cento, in quanto il comma 380, dell'art. 1 della L. 228/2012, non può superare il D.L. 201/2011, che ha delineato un regime agevolato per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, prevedendo la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota standard. Per quanto riguarda la facoltà, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, la risoluzione sottolinea che tale disposizione risulta incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013. L'effetto della legge di stabilità per l'anno 2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale

all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il comma 381, dell'art. 1, della L. 228/2012, modificato con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è il 30 settembre 2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013, convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno di imposta 2013, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Tenuto conto che, l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dal comma 380, dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha definito, ai commi 6, 7, 8, le seguenti aliquote:

- 1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO con la possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO con la possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO con la possibilità per i Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 %. Tale aliquota può

essere aumentata sino a 0,3 punti percentuali ed in quest'ultimo caso il maggior gettito IMU è destinato al Comune;

Evidenziato che è riservata allo Stato l'imposta derivante dagli immobili strumentali rurali classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota agevolata dello 0,2 per cento;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio purché non venga stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione possono applicarsi anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione possono applicarsi anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

Visto il D.L. n. 54/2013 art. 1, che prevede la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU 2013 per:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- unità immobiliari assegnate dagli ex IACP;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui agli art. 13, comma 4,5 e 8 del D.L. 201/2011;

Considerato che l'art. 2 del D.L. 54/2013 prevede che in caso di mancata adozione della riforma, prevista all'art. 1 del medesimo decreto legge, da attuarsi entro il 31.08.2013 si dovrà applicare la disciplina vigente ed effettuare il pagamento entro il 16.09.2013;

Visto altresì l'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, il quale prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione;

Ritenuto comunque, alla luce di quanto sopra descritto, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, come stabilito dal Decreto Legge del 21/05/2013, n. 54 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 21/05/2013, disciplinare e regolamentare alcune fattispecie impositive previste dalle norme come di seguito indicato:

- applicazione dell'aliquota e detrazione previste per l'abitazione principale all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili residenti in casa di cura, nonché per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che le stesse non risultino locate;
- al fine di fornire al contribuente uno strumento certo di valutazione, definire le condizioni di inagibilità e inabitabilità dei fabbricati nel seguente modo: “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica e fognature. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di inagibilità o inabitabilità può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità redatta da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione. Il proprietario può chiedere, altresì, che l'inagibilità o inabitabilità venga accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del richiedente. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato”.

Precisato che l'inagibilità o inabitabilità dovuta a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 è disciplinata con una normativa speciale di cui al D. L. n. 74/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 112 del 01.08.2012, all'art. 8 comma 3;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 87 del 04/07/2013, immediatamente eseguibile, con la quale si approvava lo schema del progetto di bilancio di previsione 2013 e i relativi allegati;

Valutato che per perseguire l'equilibrio di bilancio e mantenere l'erogazione dei servizi in essere anche per l'anno 2013, considerate le stime operate sulla base delle banche dati disponibili tenendo conto anche del minor gettito derivante dalle inagibilità causate dagli eventi sismici del 20 e del 29 Maggio 2012, si ritiene di mantenere le detrazioni per abitazione principale stabilite dalla legge e di adottare le aliquote di seguito indicate:

- **aliquota pari allo 0,4 per cento**, di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- **aliquota pari al 0,2 per cento**, di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- **aliquota pari al 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento** rispetto all'aliquota di base per tutti gli immobili di categoria catastale A (con esclusione della categoria A/10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale del soggetto passivo;
- **aliquota pari all' 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento rispetto all'aliquota di base** per gli immobili di categoria D/5 (incremento del comune pari allo 0.3 per cento rispetto all'aliquota di base che verrà versata allo Stato nella misura dello 0,76 per cento);

- **aliquota di base pari allo 0,76 per cento**, di cui al comma 6 dell'art.13 del D.L. 201/2011, per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti.

Ritenuto, inoltre:

- di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e detrazione anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risulti locata;

Acquisito il parere dell'organo di revisione in data 18/7/2013, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 4 contrari (min. cons.)

Delibera

1. di approvare per l'annualità 2013 le seguenti aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria, anticipata in via sperimentale dal D.L. 201/2011, come di seguito indicato:
 - i. **aliquota pari allo 0,4 per cento**, di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - ii. **aliquota pari al 0,2 per cento**, di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
 - b. **aliquota pari al 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento** rispetto all'aliquota di base per tutti gli immobili di categoria catastale A (con esclusione della categoria A/10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale del soggetto passivo;
 - c. **aliquota pari all' 1,06 per cento, corrispondente all'incremento del 0,3 per cento rispetto all'aliquota di base** per gli immobili di categoria D/5 (incremento del comune pari allo 0.3 per cento rispetto all'aliquota di base che verrà versata allo Stato nella misura dello 0,76 per cento);
 - d. **aliquota di base pari allo 0,76 per cento**, di cui al comma 6 dell'art.13 del D.L. 201/2011, per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti.
2. di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

3. di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e detrazione anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
4. di stabilire per l'anno 2013, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5. di stabilire, per l'anno 2013, che la detrazione di cui alla lettera precedente è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore a 400 euro;
6. di definire le condizioni di inagibilità e inabitabilità dei fabbricati nel seguente modo:
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica e fognature. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di inagibilità o inabitabilità può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità redatta da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione. Il proprietario può chiedere, altresì, che l'inagibilità o inabitabilità venga accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del richiedente. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato;
7. di prendere atto che le condizioni di inagibilità e inabitabilità dovute a seguito dell'evento sismico avvenuto in data 20 e 29 maggio 2012, sono disciplinate con una normativa speciale di cui al D. L. 74/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 112 del 01.08.2012;
8. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
9. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006, il 1° gennaio 2013;
10. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10 del D.L.

35 dell'8 aprile 2013, convertito in legge 6 giugno 2013 n. 64, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

con separata votazione avente il medesimo esito il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 47 DEL 24/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, li 18/07/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO
F.to Musco Antonino

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 13/09/2013 all'albo pretorio.

Addì 13/09/2013

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Lì _____

IL CAPO SETTORE AA.GG.

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 13/09/2013 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.